

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. N. 55889 ORD. N. 390 del 26/07/2017

Oggetto: divieto di consumo bevande generiche in contenitori di vetro e bevande alcoliche in qualsiasi contenitore

IL SINDACO

Premesso che, nei mesi estivi, i centri urbani di Carrara e di Marina di Carrara sono interessati dallo svolgersi di manifestazioni a vario titolo e dalla apertura anche serale di esercizi pubblici destinati alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande.

Considerato che, quanto sopra descritto, determina una notevole affluenza di persone in generale, sia residenti che turisti, che occupano strade e piazze ed in particolare gli spazi esterni ai locali pubblici e zone circostanti.

Preso Atto che, dai riscontri effettuati negli anni precedenti, aree particolarmente interessate risultano essere quelle ricomprese all'interno del perimetro del centro storico di Carrara circoscritto da Via Don Minzoni-Via Erevan-Via Codena-Via M. Dell'Amico-Via P. Tacca-Via Fontana-P.zza Sacco e Vanzetti-Via Monterosso-Via del Cavatore-Via B. Conti-Via Colonnata-Via Carriona-Via del Commercio-Via S. Martino-C.so Rosselli fino a V.le XX Settembre-V.le XX Settembre-Via Roma e all'interno del perimetro di Marina di Carrara circoscritto da Via Covetta-V.le XX Settembre-Via M. Polo fino a Via Firenze-Via Firenze-V.le G. Da Verrazzano-V.le Colombo-Via Rinchiosa-Largo Marinai d'Italia-V.le A. Vespucci (compresi stabilimenti balneari)-Via Fabbricotti fino al confine con Sarzana-Via Mestri del Marmo-Via Bassagrande-V.le G. Galilei.

Rilevato che, all'interno delle aree definite sopra, si verificano sovente episodi di consumo eccessivo di bevande alcoliche da parte di persone che frequentano spazi pubblici, ovvero consumo di alimenti e bevande in generale cui segue l'abbandono nelle strade, piazze, porticati, giardini, aree e parchi pubblici di bottiglie e/o contenitori rotti o ridotti in frantumi.

Constatato che, gli effetti di tali comportamenti, determinano spesso casi di disturbo della quiete pubblica e della normale convivenza tra cittadini, dovuti al prodursi di urla e schiamazzi, nonché situazioni di pericolo per il decoro urbano, l'incolumità, l'igiene e la sicurezza pubblica che, nei casi più gravi dovuti principalmente all'abuso di sostanze alcoliche degenera in risse tra persone o aggressioni nei confronti degli organi di polizia.

Tenuto Conto che, ad aggravare gli episodi descritti, come verificatosi in alcune circostanze, è il possibile utilizzo dei contenitori di vetro e delle bottiglie quali potenziali strumenti di offesa personale.

Rilevato che, come emerso negli anni passati dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalle vicende di cronaca riportati nella stampa locale, tali situazioni assumono proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne e in concomitanza con eventi pubblici organizzati da associazioni o privati.

Emerso che, il manifestarsi di tutte le potenziali situazioni di pericolo e disturbo sopra evidenziate, potendo rappresentare un rischio per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana in genere, necessita di un provvedimento a carattere contingibile ed urgente capace di bloccare lo sviluppo sul nascere.

Visto che, in base a quanto previsto dall'articolo 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

Ritenuto quindi opportuno e necessario con la presente ordinanza istituire tutti i giorni, nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, un divieto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di qualunque bevanda in contenitori di vetro all'interno di aree pubbliche, quali strade, giardini, piazze e luoghi simili compresi nei perimetri di Carrara centro e Marina di Carrara sopra specificati, escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005 e così definite "*..omissis... superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panchine e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture...omissis*".

Stabilito che, il presente provvedimento, è adottato con validità circoscritta al periodo che va dal 15 luglio al 30 settembre 2016, nel quale si ritiene indispensabile intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze.

Considerato che, per garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel disposto del presente atto sono previste sanzioni efficaci e commisurate alla gravità delle violazioni commesse.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo.

Vista la preventiva comunicazione effettuata in data all'Ufficio Territoriale di Governo Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

1. Dal 28 luglio al 30 settembre 2017, tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, all'interno del perimetro del centro Storico di Carrara delimitato da Via Don Minzoni-Via Erevan-Via Codena-Via M. Dell'Amico-Via P. Tacca-Via Fontana-P.zza Sacco e Vanzetti-Via Monterosso-Via del Cavatore-Via B. Conti-Via Colonnata-Via Carriona-Via del Commercio-Via S. Martino-C.so Rosselli fino a V.le XX Settembre-V.le XX Settembre-Via Roma e all'interno del perimetro di Marina di Carrara delimitato da Via Covetta-Via Pucciarelli-Viale Zaccagna-V.le delle Pinete fino a confine con Massa-V.le G. Da Verrazzano-V.le C. Colombo-Via Rinchiosa-Largo Marinai d'Italia-V.le A. Vespucci (compresi stabilimenti balneari)-Via Fabbricotti fino al confine con Sarzana-Via Comano-Via Bassagrande-Via del Parmignola-Via Cà Marchetti-Via Pontremoli-V.le G. Galilei è vietato a chiunque, all'interno di aree pubbliche, quali strade, giardini, piazze e luoghi simili, escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'art.41 L.R.T n.28/2005, consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ovvero consumare qualunque tipo di bevanda in contenitori di vetro.

2. Fatto salvo il configurarsi di reati penali ovvero di altri illeciti di natura amministrativa, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza comporta a carico dei trasgressori, secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 nonché dell'articolo 6 bis della legge n.125 del 24/07/2008, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689 del 24/11/1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo). L'inosservanza di quanto vietato al comma precedente determina inoltre l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare ai fini della confisca del contenitore di bevande.

3. Gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza, provvedendo anche ad intimare ai trasgressori l'immediata cessazione dell'illecito.

4. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento vietato

5. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.


6. Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara 26/07/2017


IL SINDACO
Francesco De Pasquale